Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 950/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2003

che fissa, per la campagna 2003/2004, l'aiuto per le pesche e le pere destinate alla trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

(GU L 133 del 29.5.2003, pag. 81)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1236/2003 della Commissione del 10 luglio 2003	L 173	35	11.7.2003

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 950/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2003

che fissa, per la campagna 2003/2004, l'aiuto per le pesche e le pere destinate alla trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il sistema di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002 ([4]), prevede la pubblicazione, da parte della Commissione, dell'importo degli aiuti da applicare, in particolare per le pesche e le pere, previa verifica del rispetto dei limiti stabiliti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.

(2) La media dei quantitativi di pesche trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti inferiore al limite comunitario. In ciascuno degli Stati membri interessati, l'importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2003/2004 è quindi quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(3) La media dei quantitativi di pere trasformate nell'ambito del regime di aiuto è risultata nelle tre campagne precedenti superiore al limite comunitario. L'importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2003/2004 è quindi quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 negli Stati membri che non hanno superato il rispettivo limite. In ciascuno degli altri Stati membri interessati, a tale importo deve essere detratto l'importo che corrisponde al superamento del limite, previa ripartizione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, dei quantitativi non trasformati.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M1

Articolo 1

Per la campagna 2003/04, l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

a) per le pesche: 47,70 EUR/t

b) per le pere:

— 71,55 EUR/t in Grecia,

— 158,08 EUR/t in Spagna,

— 151,00 EUR/t in Francia,

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
([2]) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.
([3]) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.
([4]) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

▼**M1**

— 116,09 EUR/t in Italia,
— 161,70 EUR/t nei Paesi Bassi,
— 161,70 EUR/t in Austria,
— 161,70 EUR/t in Portogallo.

▼**B**

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile per la campagna 2003/2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.